PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ZAFFERANA ETNEA COLPITA DAL TERREMOTO DEI 19 E 25 OTTOBRE 1984 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 30 novembre 1984, non più in vigore dal 30 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto dei 19 e 25 ottobre 1984 e altre disposizioni in materia di calamita' naturali
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-della-popolazione-di-zafferana-etnea-colpita/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it